



# *Ministero dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in base al quale, per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il medesimo articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge n. 183 del 2020, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2021, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione dello stesso articolo 17-ter, comma 1 e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale ha previsto che per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto legge n. 183 del 2020, è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro;

Visto il citato articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge n. 183 del 2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso ai comuni, si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 14 agosto 2019 e in particolare l'articolo 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con provvedimento del Direttore generale delle finanze;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2019 con cui è stato predisposto il modello per la comunicazione da parte dei comuni interessati delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 1, comma 997 della legge n. 145 del 2018;

Visto l'articolo 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono, ai sensi dell'articolo 1, comma 816 della legge n. 160 del 2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, a norma dell'articolo 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale a norma del successivo comma 838, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che, prima di emanare il citato decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge n. 183 del 2020 – con il quale è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione dello stesso articolo 17-ter, comma 1 – occorre acquisire i dati concernenti le minori entrate relative ai canoni di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 e che, pertanto, è necessario predisporre un nuovo modello seguendo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019 e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019 richiamati dal più volte citato articolo 17-ter, comma 1;

E m a n a

il seguente decreto:

#### *Articolo 1*

*Modalità e termini di invio dei dati di cui all'articolo 17-ter, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.*

1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno del 14 agosto 2019 e del decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora in poi denominati CUP).
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello allegato al presente decreto unitamente alle istruzioni e reso disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale.
3. Nel modello devono essere indicati i seguenti dati relativi alle:
  - insegne di esercizio la cui esposizione è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160 del 2019:
    - classe del comune;
    - numero delle attività esenti;

- eventuale esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq;
  - numero delle insegne di esercizio di superficie superiore a 5 mq;
  - superficie totale esente;
  - importo totale da ristorare;
  - importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per le entrate sostituite dal CUP e relativo alla fattispecie oggetto di esenzione.
- Occupazioni effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 819, lettera a) e 837 della legge n. 160 del 2019:
- classe del comune;
  - numero delle attività esenti;
  - superficie totale esente;
  - importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per le entrate sostituite dal CUP e relativo alla fattispecie oggetto di esenzione;
  - importo derivante dall’applicazione dell’art. 17-ter del D.L. n. 183 del 2020 e dell’art. 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021;
  - l’ammontare delle minori entrate ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e dell’articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  - importo netto da ristorare.
4. I comuni trasmettono, esclusivamente in formato elaborabile, i dati di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data in cui il modello è reso disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale, data indicata nella stessa sezione del Portale in cui è pubblicato il modello in questione. La trasmissione è effettuata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [df.rimborsocup@pce.finanze.it](mailto:df.rimborsocup@pce.finanze.it). Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse. Firmato digitalmente

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li, 9 giugno 2022

*IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE*

Fabrizia Lapecorella

Firmato digitalmente